

inutile la prima parte delle disposizioni dell'articolo 9 per cui le confraternite, considerate come opere pie, dovranno concorrere alla ricostituzione dei Monti frumentari, perchè se questi Monti non esistono o non esistevano, è impossibile ricostituirli; è naturale perciò che noi proponiamo che il dieci per cento della rendita netta che dovrebbe essere destinato ai Monti frumentari, che non esistono, vada invece a beneficio della Cassa ademprivile della provincia.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, accetta questa proposta dell'onorevole Scano.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Non la posso accettare per due ragioni: primo perchè essa snatura il principio accolto nella legge col quale noi vogliamo che le rendite delle opere pie siano in una data misura destinate alla ricostituzione dei Monti frumentari e non ad altri scopi; in secondo luogo perchè si tratta di materia di competenza del ministro dell'interno; non posso prendere nessun impegno relativamente ad una disposizione che tocca istituzioni da lui dipendenti.

PRESIDENTE. E la Commissione accetta?

GALLI, relatore. Non accetta.

SCANO. Allora ritiro la mia proposta aggiuntiva perchè è inutile metterla in votazione.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 9.

(È approvato).

Art. 10.

In mancanza dei mezzi, di cui nell'articolo precedente, o quando essi non fossero sufficienti per la costituzione o la integrazione del patrimonio dei Monti frumentari, i comuni concederanno gratuitamente, per un periodo non maggiore di 10 anni, una estensione di terreno sufficiente a produrre la quantità di grano occorrente per la dotazione del Monte fra quelli adatti e di loro proprietà. In tal caso la Giunta provinciale amministrativa, sopra parere favorevole del Consiglio comunale del luogo, con deliberazione a schede segrete presa a maggioranza assoluta coll' intervento dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune, ha facoltà d'imporre agli abitanti del comune la coltivazione gratuita del terreno, con le norme per le prestazioni in natura che saranno stabilite nel regolamento.

Durante il termine della gratuita conces-

sione, che potrà essere fatta anche dai privati, il terreno destinato alla semina sarà esente dalla imposta e dalla sovrimposta fondiaria. L'imposta erariale pei terreni esentati andrà in deduzione del contingente e non sarà in nessun caso reimposta.

La coltivazione del terreno sarà sotto la sorveglianza del direttore della Cattedra ambulante.

(È approvato).

Art. 11.

Quando il grano di un Monte sia esuberante ai bisogni delle prestazioni in natura, la parte eccedente è convertita in danaro.

In attesa del collocamento nelle operazioni indicate nell'articolo 12 della parte in denaro del patrimonio del Monte, questa deve essere versata nella Cassa postale di risparmio.

(È approvato).

Art. 12.

Il capitale di ciascun Monte è costituito:

1° del capitale in natura e in denaro posseduto;

2° dell'anticipazione di una somma non superiore a lire 10,000 da concedersi dalla Cassa ademprivile a ciascun Monte, anche se essi si riuniscano in consorzio;

3° del magazzino montuario per deposito delle derrate e degli attrezzi;

4° di quei terreni che venissero ceduti al Monte, oltre quelli di cui all'articolo 10, dagli enti morali o dai privati;

5° di tutti i terreni che, mediante i lavori idraulici lungo il corso dei fiumi, saranno guadagnati negli attuali alvei improduttivi dei medesimi. Tali terreni, serbata la preferenza ai proprietari confinanti, saranno concessi in enfiteusi alle società cooperative legalmente riconosciute ed ai privati che ne facessero domanda con le norme stabilite nel regolamento.

La concessione ai privati che non siano fra i confinanti si farà in base ad asta e solo dopo due esperimenti d'asta deserta si potrà fare a trattativa privata.

A questo effetto i comuni sono autorizzati a fare gratuitamente tali cessioni.

Dei terreni comunali potrà essere dedotta una porzione possibilmente in un solo appezzamento di superficie non minore di ettari due e nel punto più vicino all'abitato, la quale sarà destinata a formare il campo sperimentale comunale. Tale campo sarà